



COMUNE DI SANT'ONOFRIO

Prov. di Vibo Valentia

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31-7-2013

SOMMARIO

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto modificato	6
Art. 2 – Competenze	6
Art. 3 – Responsabilità	6
Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico	6
Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento	7
Art. 6 - Depositi di osservazione e obitori	8

CAPO II

FERETRI

Art. 7 - Deposizione della salma nella cassa e verifica e chiusura feretri	9
Art. 8 - Casse per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	9
Art. 9 - Piastrina di riconoscimento	11

CAPO III

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 10 - Modalità del trasporto e percorso	12
Art. 11 - Trasporti funebri	12
Art. 12 - Orario dei trasporti	12
Art. 13 - Norme generali per i trasporti	12
Art. 14 - Riti religiosi	13
Art. 15 - Morti per malattie infettivo diffuse o portatori di radioattività	13
Art. 16 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	13
Art. 17 - Trasporto in luogo diverso dal cimitero	13
Art. 18 - Trasporti all'estero o dall'estero	13
Art. 19 - Trasporto di ceneri e resti mortali	14

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

Art. 20 - Elenco cimiteri	15
Art. 21 - Disposizioni generali – Vigilanza	15
Art. 22 - Ammissione nel cimitero	15
Art. 23 - Reparti speciali nel cimitero	16

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 24 - Disposizioni generali	17
Art. 25 - Piano regolatore cimiteriale	17

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 26 – Inumazione	19
Art. 27 – Cippo	19
Art. 28 – Tumulazione	19
Art. 29 - Deposito provvisorio	20

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 30 - Esumazioni ordinarie	21
Art. 31 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	21
Art. 32 - Esumazione straordinaria	21
Art. 33 – Estumulazioni	22
Art. 34 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	22
Art. 35 - Raccolta delle ossa	23
Art. 36 - Oggetti da recuperare	23
Art. 37 - Disponibilità dei materiali	23

CAPO V

CREMAZIONE

Art. 38 – Crematorio	25
Art. 39 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione	25
Art. 40 - Autorizzazione alla cremazione di cittadini stranieri	25
Art. 41 - Urne cinerarie	26
Art. 42 - Dispersione delle ceneri	26
Art. 43 – Conservazione delle ceneri in luogo diverso dai cimiteri	26
Art. 44 - Cremazione di resti mortali	27

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 45 – Orario	29
Art. 46 - Disciplina dell'ingresso	29
Art. 47 - Divieti speciali	29
Art. 48 - Obblighi e divieti per il personale addetto ai cimiteri	30
Art. 49 - Riti funebri	31
Art. 50 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe dei campi comuni	31
Art. 51 - Fiori e piante ornamentali	31

Art. 52 - Materiali ornamentali	31
---------------------------------------	----

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 53 - Sepolture private	33
Art. 54 - Durata delle concessioni	33
Art. 55 - Modalità di concessione	34
Art. 56 - Ulteriori modalità di concessione	35
Art. 57 - Uso dei sepolcri privati	35
Art. 58 - Costruzione dell'opera – Termini	35
Art. 59 – Manutenzione	36

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 60 - Divisione, subentri	37
Art. 61 - Rinuncia a concessioni cimiteriali	37
Art. 62 – Modalità di retrocessione di aree	38
Art. 63 - Modalità di retrocessione sepolture individuali	38

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 64 – Revoca	40
Art. 65 – Decadenza	40
Art. 66 - Provvedimenti conseguenti la decadenza	41
Art. 67 – Estinzione	41

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 68 - Norme generali	42
Art. 69 - Documenti a corredo della domanda	42
Art. 70 - Accesso al cimitero	42
Art. 71 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	43
Art. 72 - Responsabilità - Deposito cauzionale	43
Art. 73 - Recinzione aree - Materiali di scavo	44

Art. 74 – Introduzione e deposito di materiali	44
Art. 75 - Orario di lavoro	44
Art. 76 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti e/o di particolari ricorrenze	44
Art. 77 – Vigilanza	44
Art. 78 - Compiti del personale di custodia	45

CAPO II

IMPRESE, POMPE FUNEBRI

Art. 79 - Funzioni – Licenza	47
Art. 80 – Divieti	47

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 81 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	48
Art. 82 - Registro sepolture	48
Art. 83 - Annotazioni nel registro delle sepolture	48
Art. 84 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	48
Art. 85 - Schedario dei defunti	49
Art. 86 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria	49
Art. 87 - Scadenario delle concessioni	50

CAPO II

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 88 - Efficacia delle disposizioni del regolamento	51
Art. 89 – Cautele	51
Art. 90 - Concessioni pregresse	51
Art. 91 - Tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio	51
Art. 92 - Norma finale e di rinvio	52

TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, al D.P.R. 10/9/1990, n. 285 “*Approvazione del regolamento di polizia mortuaria*”, ha per oggetto il complesso di norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 – Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, e, limitatamente alle proprie competenze, così come definite dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali “ dal Responsabile del settore cui è demandata la gestione delle attività di polizia mortuaria, ad eccezione degli aspetti amministrativi demandati all’Ufficiale di Stato Civile.

Art. 3 – Responsabilità

L’Amministrazione Comunale cura che all’interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

Il Comune conserva su supporto cartaceo o informatico apposito registro di cui cura la compilazione trascrivendovi le seguenti informazioni circa le sepolture cimiteriali:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, data di morte, secondo quanto risulta dall’atto di autorizzazione alla sepoltura, l’anno, il giorno e l’ora dell’inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d’ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l’indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l’indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state

trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Comune;

- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasferimento di cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri.

Sono tenuti visibili e a disposizione del pubblico presso i competenti uffici comunali aperti al pubblico:

- a) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
- b) copia del presente Regolamento;
- c) l'indicazione o dei campi inumatori comuni o di inumazione individuale in concessione ove saranno avviate le esumazioni ordinarie a scadenza inumatoria e/o concessoria, che sono quindi compiute dopo almeno 90 giorni dall'esposizione dell'avviso stesso ed almeno dopo 90 giorni dalla scadenza inumatoria e/o concessoria;
- d) l'indicazione dei cimiteri o manufatti di tumulazione individuale in concessione ove saranno avviate le estumulazioni ordinarie a scadenza concessoria, che sono quindi compiute dopo almeno 90 giorni dall'esposizione dell'avviso stesso ed almeno dopo 90 giorni dalla scadenza concessoria;
- e) la disciplina dell'ingresso ed i divieti speciali;
- f) l'elenco delle sepolture per le quali è stato avviato il procedimento di revoca o decadenza: i relativi atti di procedimento sono tenuti a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per sei mesi dopo il perfezionamento dell'atto finale e quindi conservati in archivio cimiteriale.
- g) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm.

L'obbligo di informazione di cui al comma 2, lettere c) e d), non vige per le sepolture private familiari e/o collettive.

Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati come gratuiti dalla vigente normativa, e di seguito specificati:

- a) La visita necroscopica;
- b) Il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) Il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, abbandonate, di cui si debba effettuare il riconoscimento (art. 19, comma I, D.P.R. n. 285/90) all'obitorio o ad altro locale disposto dall'Autorità competente;
- d) La deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) La dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- f) Il trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale e la fornitura del feretro, nonché le operazioni di inumazione in campo comune e di esumazione ordinaria per le salme di soggetti indigenti o in stato di bisogno o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari e sempre che non vi siano persone o Enti che se ne facciano carico;
- g) il trasporto e la sepoltura in campo comune di resti mortali ed ossa umane rinvenute nel territorio comunale.

Tutti gli altri servizi sono a pagamento, secondo tariffe stabilite con atto della Giunta Comunale.

L'Amministrazione Comunale, con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata.

Lo stato di indigenza è definito ai termini del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e loro strumenti attuativi, e certificato, così come lo stato di bisogno o disinteresse dei familiari, dal responsabile del Settore I – Affari Generali e Sociali - sulla scorta delle informazioni assunte e, per quanto riguarda il disinteresse da parte dei familiari, anche dalla dichiarazione di rinuncia all'eredità.

Art. 6 - Depositi di osservazione e obitori

L'Unità Sanitaria Locale competente individua i depositi di osservazione e gli obitori nel rispetto delle vigenti prescrizioni normative.

CAPO II FERETRI

Art. 7 - Deposizione della salma nella cassa e verifica e chiusura feretri

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 8.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministro della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della Legge 29.12.1993 n. 578 avente ad oggetto: - Norme per l'accertamento e la certificazione di morte - e del relativo Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22.08.1994 avente ad oggetto: Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte - nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento. Rimangono in vigore le norme previste dalla legge 02.12.1975 n. 644 e successive modificazioni e integrazioni, non incompatibili o non in contrasto con la legge 29.12.1993 n. 578 e con il Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22.08.1994.

Art. 8 - Casse per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura delle casse e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- la cassa deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere a fondo intaglio, uno spessore non inferiore a mm. 25 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- i feretri provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 33, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
- c) per trasferimento dal Comune di Sant'Onofrio ad altro Comune fuori Regione e viceversa, all'estero o dall'estero:
- per la tumulazione si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.90, n. 285 se il trasporto è però dall'estero;
 - per l'inumazione la salma dovrà essere sempre racchiusa in duplice cassa, una di legno e l'altra di zinco, con la cassa di zinco esterna a quella di legno in modo da evitare di dover procedere, al momento dell'inumazione, con le operazioni di cui all'art. 75, comma 2, del D.P.R. 285/90;
 - il Medico competente della USL partecipa e da prescrizioni qualora il feretro esca dal cimitero
- d) per trasporti, da Comune a Comune con percorso non superiore a Km 100:
- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. n. 285/90;
 - il Medico competente della USL partecipa e da prescrizioni qualora il feretro esca dal cimitero
- e) cremazione:
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per Comune di partenza.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.90 n. 285.

Art. 9 - Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e/o gli eventuali altri dati certi.

CAPO III

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 10 - Modalità del trasporto e percorso

Fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza nonché la disciplina per il trasporto prevista dalla L. R. 04/04/2007, n. 18 il trasporto funebre, comprende:

- il prelievo del feretro dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio,
- il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie,
- la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso,
- il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessun'altra sosta salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco e/o del Responsabile della Polizia Municipale.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei VV.FF., ai servizi di soccorso e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone il Comando di Polizia Municipale provvederà per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo funebre.

Art. 11 - Trasporti funebri

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti da privati in regime di libera concorrenza con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Art. 12 - Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in orario sia antimeridiano che pomeridiano secondo criteri generali eventualmente stabiliti con ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 22, D.P.R. 285/1990.

Art. 13 - Norme generali per i trasporti

I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. n. 285/90.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e dagli altri eventualmente necessari in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti accompagnatori al personale incaricato presso il cimitero.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su navi o per aereo, l'autorizzazione di cui al successivo art. 16 del presente regolamento, deve restare in consegna al vettore.

Art. 14 - Riti religiosi

I sacerdoti della chiesa Cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

In caso di allestimento di camera ardente all'interno di edifici di culto i tempi di sosta saranno autorizzati mediante provvedimento del Sindaco.

Art. 15 - Morti per malattie infettivo diffuse o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettivo-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL competente per territorio prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Art. 16 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi del presente regolamento, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo apposto sul cofano.

Per i morti di malattie infettivo-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dall'Ufficiale di Stato Civile osservate le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 25 del D.P.R. 285/90.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 17 - Trasporto in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile con proprio atto a seguito di domanda degli interessati.

Il trasporto delle salme incidentate dal luogo del sinistro verso l'obitorio o altra destinazione è disposta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 18 - Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, resti ossei e ceneri per e da altro Stato è regolamentato nel modo seguente:

- per Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino¹ 10 febbraio 1937, approvata con R. D. 1 luglio 1937, n. 1379, si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90;
- per Stati che non aderiscono alla Convenzione di Berlino si applicano le prescrizioni di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del citato D.P.R. n. 285/90.

Art. 19 - Trasporto di ceneri e resti mortali

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile della gestione delle attività di polizia mortuaria.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

¹ *Gli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino sono i seguenti: Italia, Francia, Germania, Belgio, Portogallo, Svizzera, Austria, Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Turchia, Egitto, Repubblica Democratica del Congo, Messico e Cile.*

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Art. 20 - Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede, compatibilmente con la loro ricettività, al servizio del seppellimento nel cimitero comunale.

Art. 21 - Disposizioni generali – Vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. n. 285/90.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

Alla manutenzione, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi degli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.Lgs. n. 267/90.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/90.

Art. 22 - Ammissione nel cimitero

Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme e le ceneri delle persone che risultino in vita essere state concessionarie nel cimitero di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Nei cimiteri comunali sono ricevuti anche:

- a) le salme e le ceneri delle persone non autosufficienti, ricoverate in residenze protette di altri Comuni e che hanno perciò perduto la residenza nel Comune di Sant'Onofrio, nel quale dimoravano al momento del ricovero;
- b) i nati morti ed i prodotti del concepimento di genitori residenti nel Comune;
- c) i resti mortali e le ceneri per i quali i familiari, residenti nel Comune di Sant'Onofrio, facciano richiesta.

d) Le salme di persone che al momento del decesso hanno un parente di primo o secondo grado residente nel Comune di Sant'Onofrio.

A titolo esemplificativo sono parenti di primo grado figli e genitori, sono parenti di secondo grado in linea collaterale fratelli e sorelle, in linea retta nipoti e nonni.

L'arrivo delle salme al cimitero deve avvenire entro orari compatibili con la durata delle operazioni di inumazione e tumulazione, salvo specifiche indicazioni fornite con ordinanza del Sindaco.

Nel caso di impossibilità ad effettuare le operazioni di inumazione e tumulazione al momento di arrivo del feretro nel cimitero, le salme saranno trasportate presso la camera mortuaria del cimitero del capoluogo e si provvederà alla loro sepoltura il giorno successivo. Eventuali spese aggiuntive sono a carico dei familiari del defunto.

Art. 23 - Reparti speciali nel cimitero

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico dei richiedenti e/o delle comunità richiedenti.

Gli arti anatomici vengono sepolti mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi del combinato disposto del presente articolo e del precedente, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune.

In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge e/o convivente, i discendenti o gli eredi nell'ordine.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 24 - Disposizioni generali

I cimiteri comunali hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R., n. 285/90.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, i cimiteri hanno pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R., n. 285/90.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R., n. 285/90 e dal successivo art. 25 del presente regolamento.

Art. 25 - Piano regolatore cimiteriale

Nel rispetto della legge, il Comune è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca la necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dell'Azienda USL competente per territorio.

Si applica l'art. 139 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000.

Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto di quanto disposto dal Capo X del D.P.R. 285/90, ed in particolare:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione ed ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni, Nei cimiteri, nei limiti delle dimensioni originarie e/o possibilità di ampliamento, sono individuati spazi e zone costruite da destinare a:
 - aree di inumazione comune;
 - campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

- tumulazioni individuali;
- cellette ossario;
- nicchie cinerarie;
- ossario comune;
- cinerario comune;
- aree destinate alla dispersione delle ceneri
- aree accordate in concessione perpetua per le inumazioni

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285. Sono, inoltre, da tenere presenti le modifiche apportate dalla Legge n. 166 del 01/08/2002 art. 28.

Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione e le relative dimensioni (superficie area, distanze dai viali, superficie coperta, altezza fuori del piano di campagna, ecc.)

Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 26 – Inumazione

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate dietro pagamento della relativa tariffa ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Art. 27 – Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba con le modalità del Capo V.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R., n. 285/90.

Art. 28 – Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o fosse - costruite dal comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori a quelle di un parallelepipedo di lunghezza m 2,25, di larghezza m 0,75 e di altezza m 0,70. A detto ingombro libero interno va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R., n. 285/90.

La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m 0,70, di larghezza m 0,30 e di altezza m 0,30.

Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m 0,30 di lunghezza, m 0,30 di larghezza e m 0,50 di altezza.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del citato D.P.R. n. 285/90.

Art. 29 - Deposito provvisorio

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, previo pagamento del canone stabilito in tariffa, qualora il loculo sia a disposizione del Comune.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato, la tumulazione provvisoria in un loculo è ammessa solo in caso di completo esaurimento della disponibilità dei loculi in ogni ordine e reparto dello stesso cimitero e/o a condizione sia in progetto l'ampliamento del cimitero e la costruzione di nuovi loculi.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile della gestione dei servizi cimiteriali, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti, ai quali viene rilasciata copia conforme all'originale. L'originale va conservato presso gli uffici comunali.

A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile dei servizi cimiteriali, previa diffida e rivalendosi sulla fideiussione di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi e solo dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a 10 anni, salvo i casi previsti dall'art. 83 del D.P.R. 285/90.

E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Le concessioni provvisorie non sono ammesse se nel cimitero vi sono loculi disponibili in qualsiasi ordine o se non sia stata presentata istanza per la concessione di tomba di famiglia ai sensi del punto a) del presente articolo.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 30 - Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 285/90.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Delegato del Sindaco, con propria disposizione.

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Qualora non sia possibile effettuare l'esumazione a causa della non perfetta scheletrizzazione della salma, sarà a carico dei familiari la fornitura di una nuova cassa e di tutte le operazioni per il trasferimento della salma nel nuovo campo per le inumazioni.

Per le operazioni di cui al precedente comma, i familiari si avvarranno di imprese funebri a loro scelta.

Art. 31 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

E' compito del responsabile della gestione dei servizi cimiteriali autorizzare le operazioni cimiteriali che vengono svolte nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'Albo Pretorio, alla bacheca del cimitero ove devono essere eseguite le esumazioni, con sufficiente anticipo.

Art. 32 - Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinaria di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione, qualora il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10.09.90 n. 285.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettivo - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla

morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica coordinatore o direttore sanitario dell'U.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 33 – Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a venti anni.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore al termine di scadenza della concessione.
- b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile della gestione dei servizi cimiteriali cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei defunti e possibilmente, per tutto l'anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio.

I resti mortali - se completamente mineralizzati e su parere del coordinatore sanitario dell'AUSL - previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della relativa tariffa, sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda, o non è stato provveduto al versamento della tariffa di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile della gestione dei servizi cimiteriali può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 34 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni ordinarie sono gratuite.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Art. 35 - Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni di norma sono depositate nell'ossario comune, salvo ne sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Nel caso in cui non sia possibile rintracciare alcun familiare, i resti ossei provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie saranno custoditi in idoneo contenitore munito di elemento identificativo per un periodo di almeno un anno all'interno dell'ossario comune. Di tale deposito verrà esposto avviso da pubblicare all'Albo Pretorio on line e da affiggere all'ingresso del cimitero per un analogo periodo di tempo, trascorso il quale senza alcuna notizia i resti rimarranno in maniera definitiva nell'ossario comune senza alcun obbligo di mantenerli identificabili.

Art. 36 - Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi titolo previa sottoscrizione di un'apposita ricevuta contenente la descrizione sommaria dei beni consegnati, conservata agli atti dell'Ufficio responsabile della gestione dei servizi cimiteriali.

Gli oggetti di valore ed i ricordi personali rinvenuti nell'esumazione od estumulazione, non espressamente richiesti dai familiari o aventi titolo, vengono conservati dal Comune per un periodo di dodici mesi, trascorso il quale sono alienati destinando i proventi ad opere di miglioramento dei cimiteri comunali.

Art. 37 - Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE

Art. 38 – Crematorio

Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e conseguentemente, per procedere alle eventuali cremazioni i richiedenti potranno avvalersi dell'impianto che riterranno più opportuno.

Art. 39 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione, é rilasciata a richiesta dei familiari, o di loro incaricato, dall'Ufficiale di Stato Civile secondo quanto previsto dall'art. 79 del D.P.R. 285/90 e dall'art. 3 della L. 130/2001.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:

- a) La disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) L'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute, o dotate di personalità giuridica, che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione;
- c) In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile;
- d) La volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdetto.

Art. 40 - Autorizzazione alla cremazione di cittadini stranieri

Nel caso di cittadini stranieri le norme vigenti sono applicabili “solo se ed in quanto” espressamente richiamate e compatibili con la legge nazionale cui il defunto era in vita soggetto (art. 24 L. 31/05/95, n. 218).

Pertanto, va acquisita una dichiarazione rilasciata dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza da cui risultino le norme di diritto positivo applicabili e le modalità attraverso cui pervenire al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

Tale dichiarazione dovrà, eventualmente, essere soggetta alle procedure di legalizzazione e di traduzione in forma ufficiale nella lingua italiana, a termini dell'art. 33 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e dell'art. 2, commi 2 e 2 – bis D.P.R. 30 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche, e non potrà essere supplita da una qualche dichiarazione unilaterale da parte dei familiari o di altro soggetto a conoscenza della specifica legislazione straniera, né potrà farsi ricorso ad informazioni di fonte diversa rispetto a quella delle autorità competenti del Paese cui il defunto era in vita soggetto, salvo forse da una

dichiarazione rilasciata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane residenti nel Paese straniero caso per caso interessato, rilasciata sulla base della competenza attribuita loro dall'art. 46 D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

In difetto di tale dichiarazione l'autorizzazione non potrà essere rilasciata.

Art. 41 - Urne cinerarie

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in abitazione privata o delle ceneri in cinerario comune.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Art. 42 - Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri viene autorizzata dall'ufficiale di stato civile sulla base di espressa volontà del defunto. In mancanza di disposizioni testamentarie o di qualsiasi altra espressione di volontà del defunto vale quanto previsto al comma 2, lettera c) e, per i minori e le persone interdette, lettera d) del precedente art. 39.

La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento, o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso espresso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8), del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285.

La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui al comma 2, lettera b) del precedente art. 39, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza dal personale autorizzato dal comune.

Art. 43 – Conservazione delle ceneri in luogo diverso dai cimiteri

Il familiare che ne faccia richiesta, può richiedere la conservazione delle ceneri presso la propria abitazione.

In caso di affidamento dell'urna per la sua custodia in domicili privati, le ceneri devono essere racchiuse in un'urna di materiale che ne consenta una perfetta chiusura e riportante all'esterno insieme ai dati anagrafici un sigillo anti-effrazione di alta durabilità.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

Il soggetto che intende richiedere l'affidamento delle ceneri deve presentare istanza all'Amministrazione Comunale, allegando la manifestazione di volontà da parte della persona defunta, oppure la dichiarazione resa dal coniuge o dalla maggioranza dei parenti di pari grado davanti all'Ufficiale dello Stato Civile di decesso o di residenza, fornendo le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- dati anagrafici, grado di parentela con il defunto, assenza di eventuali sue disposizioni testamentarie contrarie all'affidamento e dichiarazione di assenza di eventuali ulteriori aventi titolo ai sensi del precedente comma;
- dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per eventuali controlli da parte del Comune;
- descrizione del luogo, in territorio del Comune di Sant'Onofrio, ove le ceneri verranno custodite;
- la conoscenza delle norme circa i reati previsti sulla dispersione delle ceneri e sulla profanazione delle urne cinerarie;
- l'impegno a custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione;
- l'impegno a non affidare, neppure temporaneamente, l'urna ad altre persone;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna a proprie spese nel cimitero nel caso in cui non intendesse più conservarla presso di sé;
- l'insussistenza di impedimenti alla conservazione dell'urna da parte dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione di residenza entro il termine di 30 giorni dall'evento.

Sono vietati il deposito o la custodia di urne in luoghi diversi dal domicilio della persona che si è assunta - all'atto dell'autorizzazione - la responsabilità della loro conservazione fuori dal cimitero.

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione. Il comune di provenienza deve rilasciare l'autorizzazione al trasporto dell'urna.

Se l'affidatario dell'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a comunicarlo all'ufficio servizi cimiteriali del proprio comune di residenza e a conferirla per la conservazione a sue spese nel cimitero dello stesso comune, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto, e al comune di decesso.

In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto. Nel caso non si riesca ad individuare altro affidatario ai sensi di legge, le ceneri sono disperse nel cinerario comune del cimitero del luogo di rinvenimento.

Art. 44 - Cremazione di resti mortali

E' possibile la cremazione di resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, previa autorizzazione del responsabile della gestione dei servizi cimiteriali.

- a) per decessi antecedenti il 27.10.1990 è sufficiente la richiesta del coniuge o, in sua assenza, del parente più prossimo individuato ai sensi degli art. 74 e seguenti del C.C.;
- b) per decessi successivi al 27.10.1990 le procedure sono quelle di cui all'art. 79 del D.P.R. 285/1990:

La dispersione delle ceneri a seguito della cremazione di resti mortali è autorizzata con le modalità previste per la dispersione.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 45 – Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato periodicamente con ordinanza del Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita del cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile dei servizi cimiteriali, da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 46 - Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi o con mezzi indispensabili per gli spostamenti (sedie a rotelle, passeggini e carrozzine).

E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali, con eccezione dei non vedenti accompagnati da cani guida;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore di anni 10, quando non siano accompagnati da adulti.

Per motivi di salute od età il responsabile dei servizi cimiteriali può concedere, con propria ordinanza, il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, di entrare con mezzi privati nei viali carrabili del cimitero in modo da avvicinarsi il più possibile alla tomba del defunto.

E' ammessa la circolazione di veicoli privati esclusivamente per il trasporto di materiali. Tali veicoli, il cui ingresso è consentito soltanto nei giorni feriali, devono avere dimensioni tali da non recare danno alle sepolture, ai monumenti, ai viali, ecc., e possono circolare secondo gli orari e i percorsi prestabiliti e sostare per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico.

Art. 47 - Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dell'ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi cimiteriali;
- m) qualsiasi attività commerciale;
- n) eseguire la lavorazione dei materiali: questi devono essere introdotti a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per quei lavori che l'ufficio tecnico comunale riconosca indispensabile eseguirsi in luogo.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla vigilanza, e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 48 - Obblighi e divieti per il personale addetto ai cimiteri

Il personale addetto ai Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì detto personale è tenuto:

- a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti del pubblico;
- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico i nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 49 - Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

Art. 50 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe dei campi comuni

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, di cui all'art. 25 del presente regolamento. Il colore e i materiali saranno autorizzati dal responsabile dell'ufficio competente in relazione al carattere del cimitero ed alle norme del presente regolamento.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto o descrizione della lapide e delle opere.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nel successivo art. 89.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite per i monumenti o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 51 - Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale incaricato provvederà per la loro eliminazione.

Nel cimitero, avrà luogo - nei periodi opportuni - la sfalcatura dei prati e l'eliminazione delle erbe infestanti.

Art. 52 - Materiali ornamentali

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile dei servizi cimiteriali disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 53 - Sepolture private

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all' art. 25 del presente regolamento, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepolture individuali (loculi, tumuli interrati, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.).

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Alle sepolture private a sistema di tumulazione, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285/90 per le tumulazioni ed estumulazioni.

La concessione viene regolata da uno schema di contratto-tipo ed è stipulata, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa a tempo determinato e revocabile su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o i concessionaria/e;
- le salme destinate ad esservi accolte o, nel caso di sepolcro familiare, i criteri per la loro precisa individuazione;
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 54 - Durata delle concessioni

Le concessioni di cui al presente regolamento sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/90.

La durata è fissata :

- a) in 99 anni per le tombe di famiglia e collettività (edicole funerarie);
- b) in 30 anni per le sepolture in campi a tumulazione;
- c) in 25 anni per i loculi o comunque per le sepolture individuali;
- d) in 40 anni per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), è consentito il rinnovo, a richiesta di un erede, delle concessioni per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione dell'atto stesso o della prima sepoltura, se antecedente.

Art. 55 - Modalità di concessione

La sepoltura, individuale privata di cui al precedente art. 53, può concedersi solo in presenza della salma, per i loculi ed i posti distinti in terra, dei resti o ceneri per gli ossarietti, delle ceneri per le nicchie per urne.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Si può concedere in uso un loculo numericamente adiacente al coniuge vivente che ne faccia richiesta. In tal caso il costo del secondo loculo sarà aumentato del 50%.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie, è data in ogni tempo, secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto esecutivo di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di concedere in prenotazione una percentuale massima del 30% delle sepolture private previste. In tal caso il Comune può richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

In ogni caso la concessione in uso di loculi a persone in vita viene concessa qualora l'interessato abbia raggiunto il settantesimo anno di età oppure nei seguenti casi:

- età compresa tra i 60 ed i 65 anni compiuti con un aumento della tariffa del 100%;
- età compresa tra i 65 ed i 70 anni compiuti con un aumento della tariffa del 50%.

Qualora decorsi sei mesi dall'ultimazione dei lavori la concessione non abbia luogo, ovvero nel caso in cui non vengano aggiudicati i lavori entro 12 mesi dall'approvazione del progetto esecutivo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

Art. 56 - Ulteriori modalità di concessione

Le sepolture private, quali loculi, ossari e nicchie cinerarie, oltre che nei casi di cui al precedente articolo, sono concesse in "vita di", nei limiti della effettiva disponibilità dell'impianto cimiteriale, solo nel seguente caso:

- a) a favore di quel richiedente che sia coniuge superstite, discendente o ascendente di 1° grado del defunto già tumulato nello stesso cimitero.

Art. 57 - Uso dei sepolcri privati

Salvo quanto già previsto dal precedente art. 53, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quella della sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/90, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta senza limiti di grado, dai parenti in linea collaterale in 2° grado, dagli affini in linea retta in 1° grado.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, o suoi aventi titolo, con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da presentare all'ufficio responsabile dei servizi cimiteriali che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata con la stessa procedura di cui al 4° comma.

L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza di sottoscrizione autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 del fondatore del sepolcro depositata presso l'ufficio responsabile dei servizi cimiteriali almeno cinque anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 58 - Costruzione dell'opera – Termini

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2° comma del precedente art. 53, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste ai successivi articoli 68 e 69 del presente regolamento ed alla esecuzione delle

opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Responsabile della gestione delle attività di polizia mortuaria, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga.

Art. 59 – Manutenzione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture private costruite dal Comune ed in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 60 - Divisione, subentri

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. I, comma I, lett. i) del D.P.R. 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per sé o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dall'ufficio responsabile della gestione dei servizi cimiteriali, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi del precedente art. 57 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nel suddetto art. 57, che assumono la qualità di concessionari.

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 57 del presente regolamento, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 61 - Rinuncia a concessioni cimiteriali.

La rinuncia da parte del/i concessionario/i, o suoi aventi titolo, ad una concessione cimiteriale, sia che si tratti di aree per la costruzione di sepolcri privati, sia di sepoltura/e individuale/i comporta l'immediata retrocessione dell'area e/o della/e sepoltura/e al Comune.

E' fatto assolutamente divieto al/ai concessionario/i, o suoi aventi titolo, di cedere ad altro soggetto privato l'area e/o la/le sepoltura/e individuale/i assegnati, ogni eventuale cessione definitiva tra privati è nulla.

La rinuncia alla concessione di aree per la destinazione di cui al comma 2 del precedente art. 54, può avvenire:

- a) nel caso di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) nel caso di aree con parziale o totale costruzione, salvo i casi di decadenza, quando:
 1. il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 2. il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

Art. 62 – Modalità di retrocessione di aree

La domanda di retrocessione delle aree per la destinazione di cui al comma 2 del precedente art. 54 deve essere indirizzata al Sindaco del Comune e dovrà contenere gli estremi dell'area concessa e del contratto di concessione stipulato, nonché tutta la documentazione necessaria a descrivere lo stato dell'area alla data della presentazione della domanda stessa.

Non è prevista alcuna rivalutazione delle somme versate al momento della stipula del contratto di concessione.

Nel caso di retrocessione di aree libere o con parziale o totale costruzione di cui al comma 3, lett. a) e b) del precedente art. 61, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione una quota del prezzo vigente dell'area rapportata alla durata della concessione – equiparando le concessioni perpetue alle concessioni novantanovennali – e al numero di anni residui alla data della rinuncia, calcolata come segue:

I = indennità

R = durata residua

P

D = durata concessione $I = \frac{P}{2 \times D} \times R$

P = prezzo vigente

$2 \times D$

Ai concessionari è riconosciuto inoltre, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'U.T.C., da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

Art. 63 - Modalità di retrocessione sepolture individuali

I concessionari e i loro eredi che per qualunque motivo non intendano più fruire del/delle sepoltura/e individuale/i dovranno presentare domanda di retrocessione al Sindaco del

Comune. Detta domanda dovrà contenere gli estremi del loculo concesso e del contratto di concessione stipulato.

Al richiedente l'Amministrazione corrisponderà una somma commisurata in percentuale al corrispettivo versato a seguito della stipula del contratto di concessione, determinata nel modo seguente:

- A) Se la retrocessione avviene entro cinque anni dalla data di assegnazione prevista nel contratto di concessione, al concessionario o ai suoi eredi verrà corrisposta una somma:
 - pari all'80% del corrispettivo pagato nel caso di loculo non usato;
 - pari al 60% del corrispettivo pagato nel caso che il loculo sia stato utilizzato;
- B) Se la retrocessione avviene decorsi cinque anni dalla data di assegnazione prevista nel contratto di concessione al concessionario o ai suoi eredi verrà corrisposta una somma:
 - pari al 60% del corrispettivo pagato nel caso di loculo non usato;
 - pari al 40% del corrispettivo pagato nel caso che il loculo sia stato utilizzato;
- C) Se la retrocessione avviene decorsi venti anni dalla data di assegnazione prevista nel contratto di concessione al concessionario o ai suoi eredi verrà corrisposta una somma:
 - pari al 40% del corrispettivo pagato nel caso di loculo non usato
 - pari al 20% del corrispettivo pagato, nel caso che il loculo sia stato utilizzato;
- D) Se la retrocessione avviene decorsi quaranta anni dalla data di assegnazione prevista nel contratto di concessione al concessionario o ai suoi eredi verrà corrisposta una somma:
 - pari al 20% del corrispettivo pagato, a prescindere dal suo utilizzo
- E) Al concessionario richiedente la retrocessione non verranno, in nessun caso, rimborsate le spese contrattuali sostenute per Imposta di Registro, Bolli, Diritti di Segreteria.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 64 – Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. n. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile della gestione delle attività di polizia mortuaria, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 65 – Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura previsto al precedente art. 61;
- d) quando per inosservanza della prescrizione di cui al precedente art. 58, non si sia provveduto alla costruzione delle opere nei termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall' art. 59;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio, nella bacheca del cimitero interessato e a quello del cimitero del capoluogo per la durata di 60 giorni consecutivi, salvo casi di necessità ed urgenza per i quali il termine è di due domeniche consecutive.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile della gestione delle attività di polizia mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dell'ufficio di polizia mortuaria.

Art. 66 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile della gestione delle attività di polizia mortuaria disporrà, se del caso la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché il Responsabile della gestione delle attività di polizia mortuaria disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 67 – Estinzione

Le concessioni si estinguono o per decadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi dell' art. 57, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285/90.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 68 - Norme generali

Per l'esecuzione di nuove costruzioni di sepolture private, di modifiche, restauri, ampliamenti di sepolture esistenti gli aventi titolo debbono richiedere la concessione al Comune.

L'istanza dovrà acquisire il parere preventivo del Servizio di Igiene Pubblica della AUSL competente e sarà sottoposto al parere della Commissione Edilizia a Norma delle leggi vigenti e dell'art. 94 del DPR 285/90.

Per opere inerenti iscrizioni, epigrafi, accessori, sistemazioni intorno al sepolcro ed inoltre per l'abbattimento o posa di piante, siepi o similari su aree in concessione dovrà essere richiesta al Comune autorizzazione all'intervento.

Art. 69 - Documenti a corredo della domanda

Le domande per effettuare opere di cui all'art. 68 dovranno essere redatte in bollo su apposito modello da ritirare presso gli uffici comunali, compilato in ogni sua parte e corredato dai seguenti documenti:

- a) Copia atto di concessione del terreno;
- b) Due copie del progetto contenente:
 - 1) Planimetria 1:200 in cui sia evidenziato il lotto interessato, le dimensioni, l'ingombro del manufatto;
 - 2) Pianta prospetti e sezioni in scala 1:50 con indicate quote e dimensioni e con evidenziati i materiali utilizzati e gli spessori degli stessi;
- c) Relazione tecnica illustrativa contenente: tipologia dei materiali, calcolo della struttura e dichiarazione asseverata di conformità alle norme del DPR 285/90;
- d) Richiesta di autorizzazione all'accesso al cimitero con mezzi meccanici e di utilizzo di acqua e di energia elettrica ecc.;
- e) Copia iscrizione della ditta esecutrice alla Camera di Commercio nonchè dichiarazione della stessa al fine dell'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C.;

Le domande per effettuare opere di cui al comma 3 dell'art. 68 dovranno essere corredate dalla documentazione di cui al precedente comma lettere c) d) e) corredata da eventuali schemi grafici che si rendessero necessari in base alla tipologia d'intervento.

Art. 70 - Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli interessati dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune.

E' a carico del committente dei lavori o dell'impresa esecutrice degli stessi, l'onere per la richiesta di fornitura di energia elettrica ed acqua.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. o per il montaggio delle tombe, e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del responsabile dell'ufficio competente.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 71 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I singoli progetti di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile della gestione dei servizi cimiteriali - su conforme parere del coordinatore sanitario dell'ASL - osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. n. 285/90, e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del competente ufficio comunale.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale del progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile ufficio competente.

Art. 72 - Responsabilità - Deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

E' in facoltà del Responsabile del servizio chiedere il versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

A titolo di rimborso delle spese relativi ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettaria di **€ 50,00**.

Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 73 - Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.

E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del responsabile dell'ufficio cui compete la gestione dei servizi cimiteriali.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche pubbliche, evitando di spargere materiali o imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 74 - Introduzione e deposito di materiali

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti prescritti dal responsabile del competente ufficio comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 75 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese all'interno del cimitero è fissato dal responsabile del competente ufficio comunale.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal suddetto ufficio.

Art. 76 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti e/o di particolari ricorrenze

Il responsabile della gestione della gestione dei servizi cimiteriali detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 77 – Vigilanza

Il Responsabile del Servizio cimiteriale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.

Può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione

da parte del sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

Accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e provvede, nel caso di risultato favorevole, alla restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 72.

Art. 78 - Compiti del personale di custodia

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero compete al personale addetto al servizio di custodia, alle dirette dipendenze dell'ufficio tecnico.

A tal proposito il responsabile del servizio di custodia, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione al seppellimento rilasciata, dall'Ufficiale dello Stato Civile, e, in caso di decesso fuori Comune, l'apposita autorizzazione al trasporto. Inoltre iscrive giornalmente nel registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990 vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

- a) le inumazioni eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo di nascita e di morte del defunto, secondo quanto risulta dall'autorizzazione al seppellimento, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo o tumulo ed il loro sito, ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le tumulazioni eseguite precisando il nome, cognome, età, luogo di nascita e di morte del defunto, secondo quanto risulta dall'autorizzazione al seppellimento, l'anno, il giorno e l'ora tumulazione, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti (tomba, settore, corpo, fila, numero identificativo ecc.);
- c) le generalità, come indicate nella lettera a), delle persone le cui salme vengono cremate con l'indicazione del luogo di deposito e dispersione delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Comune;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di salme o di ceneri.

I registri suindicati devono essere presentati ad ogni richiesta dagli organi di controllo. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

E' consentita la tenuta delle registrazioni di cui al presente comma, con sistemi informatici. In tal caso i registri vengono stampati su supporto cartaceo vidimato dal Sindaco e numerato progressivamente. Copia del supporto magnetico verrà consegnata mensilmente all'archivio comunale con indicazione del tracciato record.

Il personale di custodia deve inoltre:

- a) dare la necessaria assistenza alle operazioni di autopsia ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- b) curare la pulizia dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe, dei portici e di ogni altro locale o spazio aperto al pubblico;
- c) provvedere alla sepoltura delle salme;
- d) eseguire le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie secondo le disposizioni del Responsabile del servizio competente e nel rispetto delle norme contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/90, n. 285.

- e) vigilare sullo stato di conservazione delle tombe, sia comunali che private, e segnalare al Responsabile del servizio competente ogni intervento ritenuto necessario al fine di evitare situazioni di pericolo ed assicurare il regolare servizio nei cimiteri;
- f) provvedere ai lavori di ordinaria manutenzione delle strade, viali, piazzali, edifici e di ogni altra costruzione adibita ai servizi cimiteriali, escluse le sepolture private;
- g) curare l'apertura e la chiusura al pubblico dei cimiteri secondo l'orario fissato, per stagioni, dal sindaco, e vigilare sul rispetto delle norme del presente regolamento da parte di chiunque abbia accesso nei cimiteri;

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare, con applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Il personale addetto al servizio di custodia è sottoposto, alla vaccinazione antitetanica ed alle misure in materia di prevenzione infortuni e degli altri rischi per la salute connessi con la particolare attività lavorativa.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 79 - Funzioni – Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri ed accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme all'interno del Comune o da e per altri Comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. n. 285/90.

Art. 80 - Divieti

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sospendere il servizio assunto già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- c) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 81 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

All'interno del cimitero comunale può essere riservata apposita zona detta "DEI PERSONAGGI ILLUSTRI" ove l'Amministrazione Comunale potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Art. 82 - Registro sepolture

Presso l'ufficio comunale di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione del registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 83 - Annotazioni nel registro delle sepolture

Sul registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) gli estremi del titolo costitutivo;
- e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- f) la natura e la durata della concessione;
- g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 84 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il personale addetto per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

- a le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- d qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 85 - Schedario dei defunti

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

L'ufficio, sulla scorta del registro di cui al precedente art. 84, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma del precedente art. 82.

Art. 86 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 87 - Scadenario delle concessioni

Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione ed estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.

Il responsabile dell'ufficio predisponde entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza l'anno successivo.

CAPO II

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 88 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di dover vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del responsabile della gestione delle attività di polizia mortuaria con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura che trattasi.

Le disposizioni di cui al precedente art. 59 hanno decorrenza a partire da un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Gli adempimenti di cui al precedente art. 60, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 89 – Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombe, monumenti, ecc., si intende che agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 90 - Concessioni pregresse

Salvo quanto previsto dal precedente art. 87 del presente regolamento le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 91 - Tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"*immemoriale*", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Si presume che la durata di tale diritto sia di 99 (novantanove) anni, con decorrenza dalla data della prima tumulazione, salvo diversa dimostrazione da parte degli aventi titolo.

In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento del Responsabile della gestione dei servizi cimiteriali.

I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto ed alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

La Giunta Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

Art. 92 - Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998).